

## Televisione senza frontiere

P5\_TA(2003)0381

[A5-0251/2003](#)

### **Risoluzione del Parlamento europeo sulla 'Televisione senza frontiere' (2003/2033 (INI))**

#### ***Il Parlamento europeo,***

- vista la quarta relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'applicazione della direttiva 89/552/CEE 'Televisione senza frontiere' (COM(2002) 778 - C5-0069/2003),
  - vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive<sup>(1)</sup>,
  - vista la propria risoluzione del 6 settembre 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni 'Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale'<sup>(2)</sup>,
  - vista la propria risoluzione del 4 ottobre 2001 sulla terza relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale riguardante l'attuazione della direttiva 89/552/CEE 'Televisione senza frontiere'<sup>(3)</sup>,
  - vista la propria risoluzione dell'11 aprile 2002 sul rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 riguardante la protezione dei minori e della dignità umana<sup>(4)</sup>,
  - vista la propria risoluzione, del 26 settembre 2002, su un piano d'azione dell'Unione europea per la riuscita dell'introduzione della televisione digitale in Europa<sup>(5)</sup>,
  - vista la propria risoluzione del 20 novembre 2002<sup>(6)</sup> sulla concentrazione nei mezzi d'informazione,
  - visti l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 163 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0251/2003),
- A. considerando che, secondo la Commissione, la direttiva 'Televisione senza frontiere' viene generalmente applicata in modo soddisfacente e che è stata sostanzialmente garantita la libera circolazione dei servizi di telediffusione nell'ambito della Comunità,
- B. considerando che l'applicazione della direttiva 'Televisione senza frontiere' spetta alle competenti autorità nazionali e che il dialogo tra gli organi comunitari e le istituzioni nazionali

previsto nella direttiva è stato proficuo,

C. considerando che, quanto alla questione dell'applicazione di norme in materia di pubblicità, è positivo il fatto che le procedure avviate nei confronti di determinati Stati membri abbiano portato all'adozione di misure da parte di tali Stati; che, ciò nondimeno, sembra che nuovi ricorsi siano stati presentati, sovente da associazioni dei consumatori; che il crescente interesse dei consumatori, e il nuovo tipo di pratiche pubblicitarie, rendono necessario il coordinamento delle disposizioni della direttiva con il complesso delle pratiche commerciali che rientrano nella politica di tutela dei consumatori,

D. considerando che il settore audiovisivo è di importanza fondamentale per la democrazia, la diversità di opinioni, il pluralismo e la diversità culturale e contribuisce all'innovazione tecnologica, alla crescita economica, alla creazione di posti di lavoro e al funzionamento del mercato unico,

E. considerando che nella sua precitata risoluzione del 20 novembre 2002 questo Parlamento chiedeva espressamente alla Commissione di sottoporre alla Convenzione una proposta di base giuridica che tutelasse il principio del pluralismo e della libertà dei mezzi di informazione, e di provvedere alla stesura di una direttiva,

F. considerando che la direttiva 'Televisione senza frontiere' assolve una funzione importante in quanto direttiva che fissa standard minimi,

G. considerando che l'attuale direttiva è stata adottata prima dell'avvento di Internet e della possibilità di trasmettere contenuti attraverso diverse piattaforme tecnologiche e che lo sviluppo della telediffusione digitale comporterà un'ampia gamma di nuove offerte, quali i servizi interattivi e i servizi a richiesta, di cui la legislazione dovrà tener conto,

H. considerando che il servizio pubblico di telediffusione costituisce un fattore essenziale per la formazione delle opinioni in modo democratico e per la diffusione della diversità culturale dell'Europa e che, pertanto, è necessario garantire pari opportunità di accesso al mercato,

I. considerando che esiste un'interazione sostanziale e crescente tra i servizi di telediffusione e i nuovi servizi della società dell'informazione e che è pertanto necessario un approccio flessibile alla regolamentazione,

J. considerando che l'attuale sviluppo tecnologico comporta anche rischi per il pluralismo dei mezzi di informazione e per il libero flusso di informazioni, per esempio attraverso le cosiddette posizioni di 'gate keeper' (controllo dei punti di accesso) e le possibilità di codificazione,

K. considerando che l'efficace applicazione dell'articolo 3 bis della direttiva contribuisce a evitare, da un lato, manovre elusive da parte di enti radiotelevisivi soggetti alla giurisdizione di altri Stati membri sulla base delle disposizioni nazionali e, dall'altro, che i diritti esclusivi vengano utilizzati in modo tale da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire un dato evento,

L. considerando che si riscontra una crescente concentrazione della proprietà e del controllo nel settore della telediffusione, tanto negli attuali quanto nei futuri Stati membri,

### ***Osservazioni generali***

1. si compiace del recepimento della direttiva modificata nel diritto nazionale in tutti gli attuali Stati membri e dell'allineamento del diritto nazionale dei paesi candidati all'adesione al diritto comunitario nel settore audiovisivo;

2. prende atto della conclusione della Commissione secondo cui la direttiva ha fornito un

quadro flessibile, ma adeguato, per la regolamentazione da parte degli Stati membri e l'autoregolamentazione da parte dell'industria audiovisiva; constata altresì che la direttiva ha avuto finora una grande importanza in quanto direttiva che fissa standard minimi;

3. ricorda che, nonostante quanto sopra, sono state avviate procedure di infrazione contro alcuni Stati membri per un'insufficiente applicazione delle norme sulla pubblicità;
4. rileva il ruolo che il settore audiovisivo svolgerà nella realizzazione dell'obiettivo, fissato al Consiglio europeo di Lisbona, di rendere l'Europa l'economia basata sulla conoscenza più dinamica del mondo; rileva inoltre l'importanza del settore audiovisivo nel sostenere la democrazia, la libertà d'espressione, il pluralismo e la diversità culturale;
5. rileva che la direttiva è completata dal programma comunitario Media Plus; approva la recente decisione della Commissione di proporre un'estensione di tale programma sino alla fine del 2006;
6. si compiace dell'impegno della Commissione a procedere a consultazioni quanto più ampie possibile in merito al futuro del settore audiovisivo in Europa e alla necessità di rivedere la direttiva 'Televisione senza frontiere' per tener conto dei recenti cambiamenti tecnologici e dell'evoluzione della struttura del mercato dei prodotti audiovisivi favorendo al contempo la creatività europea e la crescita dell'industria di programmi europei;

#### ***Campo di applicazione della direttiva***

7. rileva che è emerso un elemento di incertezza giuridica conseguente alla difficoltà di interpretare le modalità in cui applicare la direttiva al modo split-screen (schermo diviso), ai servizi interattivi e alla pubblicità o alle sponsorizzazioni collegate all'uso della tecnologia delle immagini virtuali; nota tuttavia che ogni interpretazione delle norme sulla pubblicità deve contribuire a preservare l'integrità delle opere trasmesse, nel rispetto del principio della netta separazione tra pubblicità e programma;
8. si compiace dell'intenzione della Commissione di fornire, entro la fine del 2003, interpretazioni quanto al modo in cui l'attuale direttiva può essere applicata a tali forme di pubblicità; si attende, tuttavia, di essere debitamente coinvolto al riguardo;
9. ribadisce, tuttavia, la sua convinzione secondo cui una revisione approfondita della direttiva è necessaria per tenere conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche nella struttura del mercato audiovisivo; ritiene comunque che l'impostazione della direttiva basata su norme minime debba essere mantenuta;
10. ritiene che la definizione del contenuto audiovisivo vada estesa per tener conto della convergenza tecnica dei media; ritiene inoltre che i principi alla base della direttiva e in particolare quelli alla base della politica audiovisiva della Comunità andrebbero fissati in un 'pacchetto-quadro sui contenuti', che comprenda i diversi livelli di regolamentazione e fornisca un quadro globale per il settore audiovisivo;
11. ritiene che il pacchetto-quadro sui contenuti dovrebbe consolidare il diritto comunitario, mediante la fusione delle versioni riviste della direttiva 'Televisione senza frontiere', della direttiva relativa al commercio elettronico e della direttiva concernente i diritti d'autore per quanto attiene alla trasmissione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;
12. chiede alla Commissione di presentare in modo esaustivo le iniziative in materia di politiche comunitarie che essa stessa ritiene attinenti a tale settore, come ad esempio la sua politica per il settore audiovisivo, quella per le trasmissioni commerciali, quella per la tutela dei consumatori e la strategia del mercato interno in materia di servizi;

#### ***Principi alla base della direttiva***

13. chiede con insistenza che la revisione della direttiva o il pacchetto-quadro sui contenuti si basino sui principi su cui si fonda l'attuale direttiva (libera circolazione delle trasmissioni televisive europee, libero accesso agli avvenimenti importanti, promozione di opere europee indipendenti e recentemente prodotte, protezione dei minori e dell'ordine pubblico, tutela dei consumatori attraverso l'identificazione chiara e la trasparenza nelle pubblicità, nonché diritto di replica);
14. ritiene che a questi principi fondamentali vada aggiunto un impegno volto a tutelare la diversità culturale nei media e a mantenere la libertà di espressione, la diversità di opinione e il pluralismo, la creatività nonché il diritto al libero accesso all'informazione;
15. sottolinea che è necessario adeguare la natura e il grado di regolamentazione dei contenuti al mezzo di informazione usato e che bisogna procedere quanto più vicino possibile alle attività da regolamentare secondo il principio della regolamentazione differenziata;
16. ritiene che la prassi che ha portato all'attuazione pratica delle disposizioni della direttiva sulla tutela dei minori costituisca un valido esempio del giusto equilibrio tra regolamentazione quadro a livello comunitario, regolamentazione nazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri e co-regolamentazione ed autoregolamentazione da parte dell'industria, laddove vanno prescritti standard minimi in materia di autoregolamentazione; ritiene che la direttiva abbia svolto una funzione importante nel definire standard minimi; giudica importante che anche in futuro vi sia spazio per atti legislativi nazionali divergenti;
17. sottolinea che, per quanto riguarda la pubblicità e la tutela dei consumatori, il contesto regolamentare deve continuare a mirare alla salvaguardia di obiettivi di interesse generale; ritiene tuttavia che la regolamentazione delle applicazioni delle nuove tecnologie richieda un approccio più flessibile e meno prescrittivo nei confronti della pubblicità di quello finora adottato; ritiene che tale approccio dovrebbe porre l'accento e fondarsi sull'interesse dei telediffusori stessi a mantenere una programmazione di qualità, tenendo conto nel contempo del rispetto dell'integrità delle opere audiovisive e cinematografiche trasmesse e dei criteri stabiliti per la protezione dei minorenni nella pubblicità televisiva;
18. si compiace del fatto che la Commissione intenda valutare la possibilità di rendere più flessibili determinate regole di limitazione quantitativa della pubblicità tenendo conto del grado di scelta e di controllo degli utenti; sottolinea che, in relazione all'ulteriore sviluppo del diritto della concorrenza nel quadro della direttiva 'Televisione senza frontiere', sarebbe opportuno mantenere, nel contesto della direttiva, le attuali regole qualitative in materia di pubblicità e ciò nell'interesse di una protezione europea uniforme dei consumatori, dei minori e dei giovani;
19. invita insistentemente la Commissione a sostenere la costituzione di un gruppo di lavoro di regolamentatori nazionali e di rappresentanti dei sistemi pubblici e privati di telediffusione per lo scambio delle migliori prassi in tutte le forme di regolamentazione, comprese l'autoregolamentazione e la co-regolamentazione nel settore della pubblicità e della tutela dei consumatori;
20. chiede alla Commissione di fornire un quadro esauriente dei provvedimenti di riforma sinora adottati, dei settori principalmente interessati, dell'efficacia delle misure prese e della loro compatibilità con gli obiettivi di interesse generale, nonché del grado in cui tengono conto dell'interesse delle piccole emittenti e dei nuovi competitori; in sede negoziale occorrerà altresì precisare le condizioni suscettibili di assicurare la rappresentatività degli enti partecipanti e l'effettiva possibilità di esprimere tutti gli interessi divergenti;

### ***Diversità culturale e consapevolezza europea***

21. rileva che le percentuali di telediffusione di opere europee e di opere recenti di produttori indipendenti sono state ampiamente rispettate;
22. ritiene che occorrerebbe fornire un quadro più completo della situazione quanto alla

compatibilità delle misure adottate con il diritto comunitario, all'accesso gratuito di una parte importante del pubblico a determinati eventi di interesse preminente, come pure al grado di convergenza tra gli Stati membri in merito alla selezione di tali eventi;

23. sottolinea le questioni irrisolte derivanti dai disaccordi esistenti quanto a concetti giuridici di base che sono d'importanza fondamentale per l'applicazione della direttiva, quali quelli della 'opera europea' e del 'produttore indipendente', come pure i problemi posti dai complessi rapporti esistenti tra produttori televisivi e canali televisivi;

24. rileva che si sono verificati alcuni casi di applicazione inadeguata degli articoli 4 e 5 della direttiva e invita pertanto la Commissione a elaborare una definizione più chiara dei termini 'opera europea' e 'produttore indipendente' in modo da garantire un'adeguata applicazione di tali articoli;

25. ritiene che nell'ipotesi in cui alcuni servizi dei canali televisivi specializzati non siano in grado di rispettare le disposizioni in materia di quote previste agli articoli 4 e 5 della direttiva, occorra mantenere l'opzione secondo cui tali quote devono essere rispettate 'ogniquale volta sia possibile';

26. invita la Commissione a elaborare una chiara definizione di canale televisivo specializzato e a distinguere chiaramente le categorie di trasmissioni specializzate in cui 'l'impossibilità del rispetto delle quote' meriterebbe una riduzione o un'eliminazione dei requisiti per conformarsi agli articoli 4 e 5 della direttiva;

27. ritiene che la televisione contribuisca a strutturare la visione del mondo dei bambini; invita pertanto la Commissione ad incoraggiare i telediffusori a ricorrere quanto più possibile ad opere europee di qualità e non violente nelle loro trasmissioni destinate ai bambini; sostiene il concetto della creazione di una rete paneuropea per i bambini con la partecipazione di telediffusori degli Stati membri e dei paesi candidati allo scopo di trasmettere opere europee di alta qualità a livello europeo;

28. invita la Commissione ad avviare azioni per incoraggiare i telediffusori a creare canali a dimensione paneuropea (come ARTE e EURONEWS) quanto più accessibili e in quante più lingue possibile e ad incoraggiare le trasmissioni su scala europea dei più importanti eventi culturali europei (come il concerto di Capodanno in Austria); invita la Commissione a concludere lo studio di fattibilità su un canale europeo via cavo ('C-SPAN'/Canale Europa/Network) per comunicare al pubblico in generale notizie e informazioni importanti sugli affari dell'Unione europea;

29. ritiene che le organizzazioni radiotelevisive dovrebbero essere incoraggiate a produrre film e opere audiovisive europee;

30. invita la Commissione, unitamente a tutti gli interessati, ad assicurare che lo spirito delle misure per le manifestazioni previste che siano di grande importanza per la società venga sostenuto da tutte le parti;

31. invita la Commissione a esaminare se l'aumento della sicurezza del diritto si potrebbe anche ottenere con l'introduzione di un breve elenco di manifestazioni di grande importanza per la società (Giochi olimpici, Coppa del mondo di calcio e Campionati europei di calcio), che può essere integrato mediante elenchi nazionali;

### **Accesso**

32. invita la Commissione a continuare a promuovere l'interoperabilità, in modo da consentire il massimo accesso possibile da parte degli utenti alla televisione digitale;

33. rileva che la concessione di diritti esclusivi e l'assenza di un diritto armonizzato in materia di accesso agli avvenimenti di attualità più importanti potrebbero limitare la libera

circolazione dell'informazione e compromettere la diffusione di eventi popolari da parte della maggioranza dei media; invita pertanto la Commissione a considerare, al fine di assicurare il diritto generale all'informazione, l'opportunità di introdurre a livello comunitario misure volte a garantire ai media l'accesso a brevi reportage di eventi d'interesse generale;

34. rileva che i livelli di sottotitolazione e interpretazione nel linguaggio dei segni e della presentazione di programmi in questo linguaggio per le persone con difficoltà uditive nonché di descrizione audiovisiva per le persone con problemi alla vista variano notevolmente da Stato membro a Stato membro; ricorda l'impegno assunto dalla Commissione dinanzi al Parlamento europeo nel giugno 2002 di trattare la questione nella presente relazione; rileva che la Commissione non ha proceduto in tal senso e la invita ancora una volta ad affrontare il problema di migliorare l'accesso ai mezzi di telediffusione per coloro che soffrono di handicap sensoriali; nel suo programma di lavoro la Commissione dovrebbe includere una relazione comparativa annuale sui progressi in tutti gli Stati membri in merito all'accessibilità da parte dei disabili alla TV digitale; tale relazione dovrebbe essere basata sui Piani di azione nazionali concernenti il 'miglioramento dell'accesso dei disabili alla TV digitale' presentati alla Commissione da parte dei singoli Stati membri;

35. rileva che il mercato dei diritti funziona in ampia misura a livello nazionale o nell'ambito di singole aree linguistiche in modo da rispettare l'ordine cronologico (uscita e diffusione) dei media, e uno sfruttamento appropriato delle opere cinematografiche e audiovisive; tuttavia, nota altresì che ciò rende di norma giuridicamente impossibile accedere a canali satellitari protetti che trasmettono da un altro Stato membro; si compiace dell'impegno della Commissione di affrontare il problema nella sua revisione della direttiva concernente i diritti d'autore e i diritti affini applicabili alla telediffusione satellitare e alla ritrasmissione via cavo;

### ***Concentrazione dei media***

36. ribadisce la sua convinzione che il pluralismo nella telediffusione costituisca un'importante garanzia di democrazia, pluralismo e diversità culturale nella società; ritiene che in tale contesto un ruolo di primaria importanza spetti ad un servizio radiotelevisivo pubblico forte e indipendente, accanto all'emittenza privata;

37. invita la Commissione a introdurre, nella versione rivista della direttiva 'Televisione senza frontiere', il principio secondo il quale è indispensabile trovare un equilibrio adeguato tra gli interessi commerciali dei detentori dei diritti, da un lato, e l'interesse pubblico al libero accesso e al flusso transfrontaliero di informazioni, dall'altro;

38. esprime la propria preoccupazione per la crescente concentrazione di proprietà o controllo della telediffusione e di media di altro tipo, sia 'orizzontale' che 'verticale', in quanto essa può perturbare il pluralismo e la democrazia;

39. ritiene che un impegno a favore della diversificazione della proprietà e/o del controllo della telediffusione e di altri media andrebbe previsto da qualsiasi futura direttiva, senza pregiudizio per altre iniziative che la Commissione potrà intraprendere come richiesto da questo Parlamento nella sua risoluzione del 20 novembre 2002 succitata; auspica che, in sede di revisione della direttiva 89/552/CEE o in nuove direttive sui contenuti audiovisivi, sia stabilita una disciplina sulla proprietà dei media televisivi che garantisca il pluralismo informativo e culturale;

40. ritiene necessaria l'istituzione di limiti chiari per quanto riguarda la proprietà, e il controllo della gestione dei mezzi audiovisivi di comunicazione;

41. invita la Commissione a verificare i livelli di concentrazione dei media in Europa e a presentare, al più tardi all'inizio del 2004, un Libro verde aggiornato sulla questione per gettare le basi, entro la presente legislatura, di una direttiva come chiesto da questo Parlamento nella sua precitata risoluzione del 20 novembre 2002;

42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio d'Europa e ai governi degli Stati membri.

---

[\(1\)](#) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

[\(2\)](#) GU C 135 del 7.5.2001, pag. 181.

[\(3\)](#) GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 221.

[\(4\)](#) GU C 127 E del 29.5.2003, pag. 667.

[\(5\)](#) P5\_TA(2002)0454.

[\(6\)](#) P5\_TA(2002)0554.